

STATUTO

**ARCHEOLOGISTICS S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARNAGO VA VIA ITALIA 21

Numero REA: VA - 342724

Codice fiscale: 03335080127

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2024 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 14.048/10.958 DI REPERTORIO

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata

"ARCHEOLOGISTICS S.R.L. IMPRESA SOCIALE"

Articolo 2

Oggetto

2. La società esercita in via stabile e principale una attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

In particolare la società, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, intende svolgere in forma diretta o avvalendosi in tutto o in parte di prestazioni di terzi, le seguenti attività:

a) la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche;

b) l'erogazione di servizi di progettazione e consulenza in relazione ad eventi e iniziative di carattere culturale.

Nel rispetto di quanto elencato ai punti a) e b), a solo scopo esemplificativo essa può:

* attuare in proprio, o conto terzi, iniziative per la valorizzazione e la migliore fruizione da parte di un pubblico ampio e differenziato del patrimonio culturale attraverso la progettazione e la realizzazione di attività, eventi, manifestazioni, percorsi e itinerari di visita, mostre, eventi espositivi, con particolare riferimento al turismo lento e sostenibile;

* offrire a terzi (enti pubblici e privati) servizi nel settore della progettazione, del reperimento fondi, della promozione e della consulenza per la gestione di beni e attività culturali;

* offrire a terzi servizi aggiuntivi nel settore della gestione di beni culturali, quali a solo titolo di esempio ristorazione, ospitalità ed ogni altro servizio aggiuntivo richiesto dal concessionario/proprietario del bene culturale ove strettamente connesso alla gestione del bene stesso e ove compatibile con le attività di valorizzazione e tutela dello stesso;

* organizzare e gestire per conto proprio, in accordo o per conto di terzi, manifestazioni culturali ed eventi

nel settore delle arti performative (musica, teatro, danza o forme performative ibride) per la realizzazione di spettacoli, concerti, festival, concorsi, corsi, conferenze, seminari, convegni;

* fornire a terzi servizi di progettazione e realizzazione di allestimenti per spazi museali, mostre ed eventi temporanei, eventi espositivi, spazi per la valorizzazione del patrimonio culturale e stand, nonché servizi di rigenerazione culturale di spazi inutilizzati;

* intervenire in proprio, o conto terzi, nella promozione e valorizzazione del patrimonio (comunicazione e marketing) al fine di qualificare l'offerta culturale e di interesse turistico;

* svolgere in proprio, o conto terzi, attività di monitoraggio degli impatti e indagini sul pubblico di eventi e iniziative di carattere culturale;

* produrre e/o commercializzare, per conto proprio o in accordo con altri, materiali audio e video su supporti vari, foto, libri e stampati, nonché varia oggettistica attinente la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale.

La società potrà, in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali:

* compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

* assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

* concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi nonché stipulare mutui ipotecari passivi.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali.

Articolo 3

Sede

3. La società ha sede in Carnago.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Capitale e altre risorse finanziarie

5.1 Il capitale sociale è di euro 26.667,00 (ventiseimilaseicentosessantasette virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.

5.2 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; nel caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2452-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea.

5.3 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.4 La società con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti e alle condizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 del D.Lgs. 112/2017.

La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.

Articolo 6

Domiciliazione – Diritti particolari

6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.

6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

6.3 I diritti attribuiti dal presente statuto a Fondazione Social Venture Giordano Dell'Amore ("**FSVG DA**") sono attribuiti personalmente a tale socio e quindi non sono trasmissibili ai suoi aventi causa a

qualunque titolo. Pertanto, in caso di trasferimento totale della partecipazione nella società, i diritti in oggetto si estinguono.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Il trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni e dei diritti di sottoscrizione relativi alle stesse è soggetto alla seguente disciplina nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 112/17.

Ai fini del presente articolo 7, nella dizione "trasferimento" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

Diritto di prelazione

7.2 Il socio che intende trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al domicilio di ciascuno di essi, fax o messaggio di posta elettronica certificata.

I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la stessa si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste, fax o messaggio di posta elettronica certificata inviati, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano a i soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se un socio avente diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano rinunciato.

7.5 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione è determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvedono alla nomina di un unico arbitratore, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, come in seguito precisato.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso è nominato dal presidente del Tribunale nel quale ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore deve tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, nonché delle condizioni e limitazione di cui al D. Lgs. 112/2017 e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

L'arbitratore determina come ripartire il costo dell'arbitraggio stesso.

7.6 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione.

Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto è stato esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione.

Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

7.7 Nel caso di trasferimento congiunto di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni oggetto di trasferimento.

7.8 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti

amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

7.9 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

7.10 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulle partecipazioni, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Diritto di gradimento

7.11 Qualora non sia esercitato il diritto di prelazione di cui sopra, ogni trasferimento per atto tra vivi a favore di terzi può avvenire solo ed esclusivamente previo gradimento di FSVGDA.

Qualora, singolarmente o congiuntamente, i soci (singolarmente o congiuntamente la "Parte Cedente") intendano trasferire a terzi, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni, la cessione potrà essere effettuata unicamente verso terzi di gradimento di FSVGDA.

A tal fine, la Parte Cedente, singolarmente o congiuntamente, a seconda dei casi, dovrà comunicare per iscritto a FSVGDA la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario, il prezzo e le altre modalità di trasferimento (la "Comunicazione di Cessione") e, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della citata Comunicazione di Cessione, FSVGDA dovrà comunicare alla Parte Cedente la decisione sul gradimento, il quale non potrà essere irragionevolmente negato.

Qualora FSVGDA non fornisca alcun riscontro sulla Comunicazione di Cessione alla Parte Cedente, singolarmente o congiuntamente, a seconda dei casi, il gradimento si intenderà concesso.

Diritto di covendita

7.12 Fermo quanto previsto dal presente articolo in materia di prelazione, qualora uno o più soci (singolarmente o congiuntamente, a seconda dei casi, il "Socio Trasferente") riceva un'offerta (l'"Offerta del Terzo Acquirente") che abbia a oggetto il trasferimento, in tutto o in parte, a uno o più soggetti terzi non soci, direttamente o indirettamente, (il "Terzo Acquirente") delle proprie quote di partecipazione (le "Partecipazioni Alienande"), che il Socio Trasferente intenda accettare, quest'ultimo dovrà offrire a FSVGDA la possibilità di vendere al Terzo Acquirente (il

"Diritto di Co-vendita") un numero di quote

(i) determinato in misura proporzionale alle Partecipazioni Alienande complessivamente oggetto di cessione da parte del Socio Trasferente, ovvero - a discrezione di FSVGDA -

(ii) fino alla concorrenza della totalità della partecipazione di proprietà di FSVGDA nella società; in tali ultimi casi FSVGDA, avrà il diritto (ma non l'obbligo) di vendere al Terzo Acquirente:

(a) o una partecipazione nella società per la medesima percentuale di cui all'Offerta del Terzo Acquirente oggetto di cessione da parte del Socio Trasferente, e in tal caso sussiste il diritto di gradimento di FSVGDA di cui al presente articolo, ovvero

(b) direttamente la totalità delle partecipazioni da FSVGDA detenute nella società (la "Partecipazione Oggetto di Co-vendita").

7.13 Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 7.12, il Socio Trasferente dovrà trasmettere a FSVGDA una comunicazione che dovrà, sotto pena di invalidità della medesima, recare in allegato copia dell'Offerta del Terzo Acquirente e l'indicazione specifica del prezzo unitario delle Partecipazioni Alienande, necessariamente espresso in denaro, ivi offerto (la "Comunicazione dell'Offerta del Terzo").

7.14 Ove FSVGDA intenda esercitare il Diritto di Co-vendita, dovrà trasmettere comunicazione al Socio Trasferente (la "Comunicazione di Co-vendita") entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione dell'Offerta del Terzo (il "Termine").

7.15 Qualora FSVGDA eserciti il Diritto di Co-vendita entro il Termine, il Socio Trasferente avrà l'obbligo di far sì che il Terzo Acquirente acquisti, contestualmente all'acquisto delle Partecipazioni Alienande, tutte (e non meno di tutte) le Partecipazioni Oggetto di Co-vendita.

A titolo di esempio, nell'ipotesi che precede, il Socio Trasferente potrà trasferire le Partecipazioni Alienande al Terzo Acquirente solo a condizione che quest'ultimo acquisti, contestualmente all'acquisto delle Partecipazioni Alienande, tutta (e non meno di tutta) la Partecipazione Oggetto di Co-vendita da parte di FSVGDA, restando pertanto inteso che in caso di mancato acquisto da parte del Terzo Acquirente della Partecipazione Oggetto di Co-vendita, il Socio Trasferente non sarà legittimato a realizzare il Trasferimento al Terzo Acquirente e l'eventuale trasferimento realizzato in violazione di tale previsione sarà inefficace, in particolare nei

confronti di FSVGDA, degli altri soci e della società.

7.16 In caso di esercizio del Diritto di Co-vendita da parte di FSVGDA, il Trasferimento al Terzo Acquirente della Partecipazione Oggetto di Co-vendita avverrà agli stessi termini e condizioni del Trasferimento delle Partecipazioni Alienande e a un prezzo unitario, necessariamente espresso in denaro, uguale a quello offerto dal Terzo Acquirente per le Partecipazioni Alienande, fermo rimanendo che

(i) qualora il prezzo unitario offerto dal Terzo Acquirente comprenda anche, o sia interamente rappresentato da, una somma variabile la cui determinazione dipenda da eventi successivi al Trasferimento, la determinazione del prezzo da offrire per la Partecipazione Oggetto di Co-vendita dovrà essere disciplinata dalle medesime regole applicabili alla determinazione del prezzo delle Partecipazioni Alienande; e

(ii) qualora il programmato Trasferimento al Terzo Acquirente delle Partecipazioni Alienande non preveda la corresponsione di un corrispettivo in denaro, il Trasferimento al Terzo Acquirente della Partecipazione Oggetto di Co-vendita avverrà a un corrispettivo che sarà stabilito da un terzo indipendente (il "Terzo Indipendente") scelto dal Socio Trasferente sulla base di una lista di 3 (tre) nominativi indicati da FSVGDA. Il Terzo Indipendente renderà le sue determinazioni entro 30 (trenta) giorni dall'accettazione della nomina e le comunicherà alle parti, a mezzo di raccomandata A.R. o via PEC.

Il Terzo Indipendente non sarà vincolato da formalità particolari, tranne l'obbligo di sentire le parti.

7.17 Nel caso di trasferimento della Partecipazione Oggetto di Co-vendita, FSVGDA non rilascerà alcuna garanzia al Terzo Acquirente, con la sola eccezione delle garanzie relative alla titolarità delle partecipazioni trasferite e all'assenza di vincoli stille stesse.

7.18 In caso di mancato esercizio del Diritto di Co-vendita, paragrafo 7.11, il Socio Trasferente potrà trasferire al Terzo Acquirente la propria quota di partecipazione cui la Comunicazione dell'Offerta del Terzo si riferisce, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni lavorativi dal rilascio del gradimento, e ai medesimi termini e condizioni ivi previsti; decorso inutilmente tale termine, l'intera procedura di co-vendita dovrà essere ripetuta.

Articolo 8

Morte del socio

8. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

9. Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che, salvo quanto previsto al successivo capoverso, spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni di legge e, in difetto, in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni previste per il recesso dalla disciplina della società per azioni, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D. Lgs. 112/17.

A FSVGDA spetta il diritto di recesso anche nel caso in cui si verifichi qualsiasi violazione, da parte della società e/o dei soci, delle Linee Etico Normative approvate dalla società.

Al socio receduto è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 22.4.

Articolo 10

Amministratori

10.1 Fatto salvo quanto previsto nell'art. 23.3, la società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

* da un amministratore unico;

* da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

L'amministrazione può essere inoltre affidata a più amministratori, con poteri congiunti ovvero disgiunti, secondo quanto determinato dai soci al momento della loro nomina.

10.2 Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 112/2017, ai seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

a. non aver subito una condanna con sentenza anche non passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena richiesta ex art. 444 Cod. Proc. Pen. ovvero un decreto penale di condanna per delitti che incidono sull'etica professionale e sulla onorabilità;

b. non essere stati condannati a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero dagli uffici direttivi di enti, società, o imprese;

c. di aver maturato pluriennale esperienza lavorativa nei settori di attività della società e in generale nell'ambito dell'economia sociale o di impatto, con particolare riferimento al settore dei beni culturali;

d. non essere coniuge, parente o affine dei componenti dell'organo di controllo o revisione.

10.3 Gli amministratori possono essere anche non soci.

10.4 Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 C.C..

10.5 FSVGDA ha diritto di designare un osservatore, intendendosi per tale un soggetto avente diritto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione e a ricevere, contestualmente agli amministratori, il materiale oggetto di discussione ai punti all'ordine del giorno di tali riunioni.

Articolo 11

Durata della carica, revoca, cessazione degli amministratori

11.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

11.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

11.3 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea.

Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo: nel frattempo possono competere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 12

Consiglio di amministrazione

12.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 112/2017.

12.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto

adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

12.4 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 13

Adunanze del consiglio di amministrazione

13.1 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo o il revisore, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo (fisico o virtuale) e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione può prevedere che la riunione si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

13.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea o in Svizzera.

13.3 In mancanza di formale convocazione, il consiglio si reputa regolarmente costituito quando interviene la maggioranza dei suoi componenti e dei membri dell'organo di controllo e tutti gli aventi diritto ad intervenire sono stati preventivamente informati della riunione.

13.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- * che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- * che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione

oggetto di verbalizzazione;

* che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

13.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanze dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

13.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato del presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 14

Poteri dell'organo amministrativo - Delegati

14.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per il compimento dei seguenti atti, per i quali sarà necessaria la preventiva autorizzazione risultante da decisione dei soci:

- a. qualsiasi modifica del Codice Etico della società;
- b. acquisto e/o cessione di aziende di valore unitario superiore a **euro 100.000,00** (centomila virgola zero zero); acquisto e/o cessione di rami d'azienda di valore unitario superiore a **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**; acquisto e/o cessione di partecipazioni sia di controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 e 2 del codice civile, che di minoranza in società o altri enti (con qualsiasi modalità, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione di aumenti capitale, di warrants e/o di obbligazioni convertibili); costituzione di joint-ventures con terzi;
- c. emissione, cessione o trasferimento a qualunque titolo di titoli di debito, anche convertibili, o altre forme di strumenti analoghe e consentite dalla legge;
- d. assunzione di indebitamento eccedente **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)** per singola operazione e comunque eccedente cumulativamente **euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero)** per ciascun esercizio;
- e. emissione di strumenti di incentivazione (stock options, warrants), opzione o analogo diritto a beneficio dei membri del consiglio di amministrazione o a beneficio di dipendenti.

14.2 Nel caso di nomina del consiglio di

amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2351 c.c.. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto C.C.

14.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 15

Rappresentanza

15.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

15.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

15.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

15.4 Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

15.5 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 16

Compensi degli amministratori

16.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

16.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 112/2017, i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale all'attività svolta, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

16.3 In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 17

Organo di controllo interno e revisione legale dei conti

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23.3, i soci nominano l'organo di controllo interno.

17.2 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 5 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

17.3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017 e attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

17.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

17.5 Salvo quanto previsto dal successivo art. 17.6, la revisione legale dei conti della società può essere esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

17.6 Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti

nell'apposito registro dei revisori legali.

17.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18

Decisioni dei soci

18.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

18.2 Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al registro delle imprese.

18.3 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

18.4 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel resto della proposta.

18.5 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 19

Assemblea

19.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

19.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio dagli stessi comunicato ai sensi del precedente articolo 6, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo reale o virtuale), l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

19.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.

19.4 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 20

Svolgimento dell'assemblea

20.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

20.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

20.3 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

20.4 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dai loro ordine del giorno.

20.5 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da notaio.

Articolo 21

Quorum

21.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione delle decisioni sulle seguenti materie, che sono di competenza esclusiva dei soci e possono essere assunte solo col voto favorevole di FSVGDA:

- a.** qualsiasi modifica dello statuto sociale e del Codice Etico della società;
- b.** acquisto e/o cessione di aziende di valore

unitario superiore a **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**; acquisto e/o cessione di rami d'azienda di valore unitario superiore a **euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero)**; acquisto e/o cessione di partecipazioni sia di controllo ai sensi dell'articolo 2359 comma 1 e 2 del codice civile, che di minoranza in società o altri enti (con qualsiasi modalità, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo, la sottoscrizione di aumenti capitale, di warrants e/o di obbligazioni convertibili); costituzione di joint-ventures con terzi;

c. emissione, cessione o trasferimento a qualunque titolo di titoli di debito, anche convertibili, o altre forme di strumenti analoghe e consentite dalla legge;

d. proposte di assunzione di indebitamento eccedente **euro 100.000,00** (centomila virgola zero zero) per singola operazione e comunque eccedente cumulativamente **euro 200.000,00** (duecentomila virgola zero zero) per ciascun esercizio;

e. emissione di strumenti di incentivazione (stock options, warrants), opzione o analogo diritto a beneficio dei membri del consiglio di amministrazione o a beneficio di dipendenti;

f. definizione del compenso complessivo spettante ai membri del consiglio di amministrazione;

g. qualsiasi decisione in merito alla destinazione e distribuzione degli utili.

21.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

21.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

21.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 22

Bilancio e utili

22.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

22.2 Il bilancio dovrà essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364 c.c..

22.3 Salvo quanto previsto nel successivo articolo

22.4, gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati al lo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. A tal fine è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e d altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al successivo art. 22.4.

22.4 La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questi controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

22.5 L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del d.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della società.

Articolo 23

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

23.1 Ai sensi dell'art. 11 del D Lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo e approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle

attività della società.

23.2 In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

23.3 In caso di superamento da parte della società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2 435-bis del codice civile ridotti della metà, spetta ai lavoratori la nomina di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

Articolo 24

Trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda

24. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione

25.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

25.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

25.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

25.4 Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 22.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del D. Lgs. 112/2017.

Articolo 26

Anti-diluizione

26. Nel caso in cui, fino all'8 giugno 2026, la società deliberi un aumento di capitale diverso da un aumento di capitale reso necessario

(i) da disposizioni di legge per la ricapitalizzazione della società in seguito a perdite o

(ii) da eventuali mutamenti della normativa vigente, anche regolamentare, ai sensi del quale dovranno essere emesse nuove quote della società ad un prezzo di sottoscrizione per ogni euro di nominale di tali nuove quote (incluso il sovrapprezzo) inferiore al prezzo complessivo di sottoscrizione (incluso il sovrapprezzo) pagato da FSVGDA prima di tali aumenti di capitale per ogni euro di nominale della propria quota, la società delibererà, antecedentemente o contestualmente, un aumento di capitale a pagamento, al valore nominale e quindi senza sovrapprezzo, di importo tale da consentire a FSVGDA di mantenere immutata la percentuale della propria partecipazione.

Articolo 27

Clausola compromissoria

27.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società, incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

27.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.

27.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.

27.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.

27.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.

27.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Articolo 28

Disposizioni applicabili

28. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al D. Lgs. 112/2017, alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate per le società per azioni.

**Appiano Gentile, addì 9 (nove) ottobre 2024
(duemilaventiquattro).**

FIRMATO: ELENA CASTIGLIONI

FIRMATO: DR FABIO GALVALISI NOTAIO

BOLLO VIRTUALE ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/2/2007
MEDIANTE M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme al documento
originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.
Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro
Imprese.

Registrato a Como l'11 ottobre 2024 al n. 19179 serie 1T.

Appiano Gentile, 11 ottobre 2024

FIRMATO: DR FABIO GALVALISI NOTAIO